Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno XLVI — Roma — Venerdì 13 marzo 1925 — Numero 60

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* — Ancona *G. Fogola* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno *Ugo Cesari* — Avellino *C. Leprino* — Bari *Fratelli Favia* — Belluno *S. Benetta* — Benevento *E. Tomaselli* — Bergamo *Anonima libraria italiana* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia *E. Castoldi* — Cagliari *R. Carta Raspi* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso (*) — Caserta (*). — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro *V. Scaglione* — Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani & C.* — Cosenza *R. Riccio* — Cremona *Libreria Sonzogno*. — Cuneo *G. Salomone* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *A. Rossini* — Fiume *Libreria Dante Alighieri* — Foggia *G. Pilone* — Forlì *G. Archetti*. — Genova *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti *L. Bianchetta* — Grosseto *F. Signorelli* — Imperia *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschetti* — Mantova *Arturo Mondori* — Massa Carrara *B. Medici* — Messina *G. Principato* — Milano *Libreria Fratelli Treves in Galleria* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli *Anonima Libraria Italiana* — Novara *R. Guaglio* — Padova *A. Draghi* — Palermo *O. Fiorenza* — Parma *D. Vannini* — Pavia *Succ. Bruni Marelli* — Perugia *Simonelli*. — Pesaro *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola *E. Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo* — Reggio Emilia *L. Bonvicini* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini*. — Rovigo *G. Marin* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari *G. Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino* — Siracusa *G. Greco* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi* — Teramo *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci* — Trento *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli* — Friuli *Libreria Carducci* — Venezia *L. Cappellin* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *G. Filacchioni* — Per la Francia Parigi: *Libreria italiana*, Rue du 4 Septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI,*** *nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI *da L. 100, L. 500 e L. 1000 possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi* ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie;*** *e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

BUONI DA L. 100

					L.	
entro	2	mesi	dall'emissione	L.	100 —	
dopo	2	»	»	»	100,50	
»	4	»	»	»	101 —	
»	6	»	»	»	101,60	
»	8	»	»	»	102,10	
»	10	»	»	»	102,70	
»	un anno		»	»	103,50	
»	14 mesi		»	»	104 —	
»	16	»	»	»	104,70	
»	18	»	»	»	105,40	
»	20	»	»	»	106,20	
»	22	»	»	»	107 —	
»	2 anni		»	»	108,10	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato
»	3	»	»	»	113,50	
»	4	»	»	»	118,90	
»	5	»	»	»	124,60	
»	6	»	»	»	130,20	
»	7	»	»	»	136 —	
»	8	»	»	»	142,20	
»	9	»	»	»	148,60	più L. 1,30 per ogni successivo bimestre maturato
»	10	»	»	»	156,60	
»	11	»	»	»	164,60	
»	12	»	»	»	172,80	
»	13	»	»	»	180,90	
»	14	»	»	»	189 —	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato
»	15	»	»	»	199,30	
»	16	»	»	»	209,70	
»	17	»	»	»	220,10	
»	18	»	»	»	230,50	
»	19	»	»	»	241,50	
»	20	»	»	»	252,90	

BUONI DA L. 500

					L.	
entro	2	mesi	dall'emissione	L.	500 —	
dopo	2	»	»	»	502,50	
»	4	»	»	»	505 —	
»	6	»	»	»	508 —	
»	8	»	»	»	510,50	
»	10	»	»	»	513,50	
»	un anno		»	»	517,50	
»	14 mesi		»	»	520 —	
»	16	»	»	»	523,50	
»	18	»	»	»	527 —	
»	20	»	»	»	531 —	
»	22	»	»	»	535 —	
»	2 anni		»	»	540,50	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	3	»	»	»	567,50	
»	4	»	»	»	594,50	
»	5	»	»	»	623 —	
»	6	»	»	»	651 —	
»	7	»	»	»	680 —	
»	8	»	»	»	711 —	
»	9	»	»	»	743 —	più L. 6,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	10	»	»	»	783 —	
»	11	»	»	»	823 —	
»	12	»	»	»	864 —	
»	13	»	»	»	904,50	
»	14	»	»	»	943 —	più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	15	»	»	»	996,50	
»	16	»	»	»	1048,50	
»	17	»	»	»	1100,50	
»	18	»	»	»	1152,50	
»	19	»	»	»	1207,50	
»	20	»	»	»	1264,50	

BUONI DA L. 1000

					L.	
entro	2	mesi	dall'emissione	L.	1000 —	
dopo	2	»	»	»	1005 —	
»	4	»	»	»	1010 —	
»	6	»	»	»	1016 —	
»	8	»	»	»	1021 —	
»	10	»	»	»	1027 —	
»	un anno		»	»	1035 —	
»	14 mesi		»	»	1040 —	
»	16	»	»	»	1047 —	
»	18	»	»	»	1054 —	
»	20	»	»	»	1062 —	
»	22	»	»	»	1070 —	
»	2 anni		»	»	1081 —	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
»	3	»	»	»	1135 —	
»	4	»	»	»	1189 —	
»	5	»	»	»	1246 —	
»	6	»	»	»	1302 —	
»	7	»	»	»	1360 —	
»	8	»	»	»	1422 —	
»	9	»	»	»	1486 —	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
»	10	»	»	»	1566 —	
»	11	»	»	»	1645 —	
»	12	»	»	»	1728 —	
»	13	»	»	»	1809 —	
»	14	»	»	»	1890 —	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
»	15	»	»	»	1993 —	
»	16	»	»	»	2097 —	
»	17	»	»	»	2201 —	
»	18	»	»	»	2305 —	
»	19	»	»	»	2415 —	
»	20	»	»	»	2529 —	

SOMMARIO

Il 14 corrente mese, alle ore 10.30, saranno celebrate nel Pantheon le annuali funebri onoranze in memoria del compianto Re Umberto I.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 479.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1925, n. 232.
Istituzione degli uffici del lavoro portuale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 2476 del 15 ottobre 1923, contenente le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il Regio decreto-legge n. 596 del 30 aprile 1924, che istituisce il Ministero delle comunicazioni e sopprime il Commissariato per i servizi della marina mercantile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per l'economia nazionale, per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione dei provvedimenti emanati in virtù del decreto-legge n. 2476 del 15 ottobre 1923, il Ministro per le comunicazioni, udito il Ministro per l'economia nazionale, è autorizzato a istituire, con proprio decreto, presso le Capitanerie od uffici di porto un ufficio del lavoro portuale.

Gli uffici del lavoro funzioneranno sotto la vigilanza del comandante del porto. Ad essi sarà preposto un ufficiale di porto, assistito da rappresentanti delle classi interessate e da un funzionario del competente circolo di ispezione della industria e del lavoro, secondo le norme che verranno stabilite col decreto istitutivo.

Art. 2.

Agli uffici del lavoro portuale è assegnato il compito:

a) di tenere i ruoli dei lavoratori portuali;

b) di autorizzare per l'esercizio del lavoro in porto le associazioni dei lavoratori portuali e di controllarne l'amministrazione e il funzionamento;

c) di autorizzare gli imprenditori all'esercizio di servizi portuali;

d) di distribuire i lavoratori fra i diversi datori di lavoro, sia direttamente sia per mezzo degli uffici di collocamento e delle associazioni operaie riconosciute dall'ufficio stesso;

e) di risolvere, senza formalità di giudizio, le controversie individuali sorgenti tra i lavoratori e tra essi e i datori di lavoro sia che riguardino l'esecuzione del lavoro sia che riguardino l'applicazione delle relative tariffe;

f) di vigilare sulla esecuzione delle operazioni e sul mantenimento della disciplina fra le persone che vi sono adibite;

g) di determinare gli orari di lavoro in conformità delle disposizioni vigenti sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro;

h) di amministrare quando non sia diversamente disposto il fondo di quiescenza degli operai di cui al successivo articolo 4;

i) e, in generale, di applicare le norme emanate dal Ministro per le comunicazioni per regolare e disciplinare il lavoro del porto e di presentare proposte su tale materia.

Contro le decisioni dell'ufficio del lavoro è ammesso il reclamo, entro cinque giorni dalla comunicazione, al comandante del porto, il quale deciderà inappellabilmente.

Nei casi in cui gli ordinamenti emanati dal Ministro per le comunicazioni sottopongano a speciali concessioni l'esercizio del lavoro o di servizi portuali di cui alle lettere *b*) e *c*), l'ufficio del lavoro sarà chiamato a dar parere sulle domande che verranno all'uopo presentate al comandante del porto, a cui spetta di provvedere alle relative concessioni.

Art. 3.

Gli uffici del lavoro sono pure incaricati di esaminare ed esprimere parere motivato sulle domande o proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro. I risultati dell'esame ed il parere saranno presentati al comandante del porto che ne riferirà al Ministro per le comunicazioni per le sue determinazioni.

Il Ministro per le comunicazioni potrà anche affidare la composizione delle controversie collettive a Commissioni pa-

ritetiche secondo le norme degli ordinamenti di ciascun porto.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a regolare con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per l'economia nazionale e per le finanze, anche oltre i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, il trattamento di quiescenza degli operai portuali resi inabili al lavoro per invalidità o per vecchiaia e le altre forme di assistenza sociale, nonchè ad adottare provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale della classe operaia.

Ai fondi occorrenti sarà provveduto in ciascun porto, mediante contribuzioni a carico dei lavoratori e datori di lavoro, escluso qualunque onere per lo Stato, secondo le norme che verranno all'uopo emanate con i suddetti decreti.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanarsi di concerto con quello per l'economia nazionale e per le finanze, gli uffici del lavoro potranno essere autorizzati a riscuotere, per le spese di funzionamento degli uffici stessi e per le spese di vigilanza, una contribuzione a carico dei ricevitori o speditori delle merci, non superiore a cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Art. 6.

Per le mancanze disciplinari e le trasgressioni alle norme ed alle tariffe che regolano il lavoro portuale ed alle disposizioni degli uffici del lavoro gli ordinamenti da emanarsi dal Ministro per le comunicazioni potranno comminare le seguenti punizioni:

Per i lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro fino a 30 giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pene pecuniarie sino a L. 500;

b) sospensione dall'esercizio fino a 30 giorni;

c) revoca dell'autorizzazione o concessione di esercizio in porto.

Le punizioni sono inflitte dal capo dell'ufficio del lavoro, tranne quelle della sospensione o revoca delle concessioni di esercizio in porto, le quali sono disposte dal comandante del porto.

Contro i provvedimenti del capo dell'ufficio del lavoro gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto che deciderà definitivamente.

Il provento delle pene pecuniarie andrà a beneficio di un fondo speciale da erogarsi unicamente per premi e sussidi ai lavoratori.

Per assicurare la continuità di funzionamento del porto, il comandante del porto, sentito l'ufficio del lavoro, potrà requisire gli attrezzi, il materiale galleggiante e gli apparecchi vari di pertinenza delle associazioni di lavoratori o delle imprese, sia nel caso che esse si astengano dal lavoro, sia nei casi in cui ad esse vengano inflitte le punizioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

Art. 7.

Per tutto quanto riguarda l'ordinamento del lavoro, il Consorzio del porto di Genova, conservando le attribuzioni demandategli dalle disposizioni vigenti, corrisponderà col Ministero delle comunicazioni.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'economia nazionale e col Ministro per le finanze, potrà derogare alle disposizioni contenute nel presente decreto nei riguardi dell'ordinamento del lavoro nei porti di Napoli e Venezia.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — NAVA — GIURATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 55. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 480.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 234.

Aumento del fondo di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 379, relativo alla conversione della valuta austro-ungarica a Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 379, riguardante la conversione della valuta austro-ungarica a Zara;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 379, è aumentato di L. 2,500,000.

Il Ministero delle finanze provvederà con suo decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 54. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 481.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1925, n. 233.

Modifiche alla legge 11 giugno 1922, n. 815, circa il collocamento fuori quadro di ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 815;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Oltre gli ufficiali che possono essere collocati fuori quadro, in base all'articolo 3 del R. decreto 24 novembre 1919, numero 2351, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 815, possono essere collocati fuori quadro, con decreto Ministeriale, i seguenti ufficiali della Regia marina:

a) gli addetti navali,

b) gli ufficiali destinati alla direzione dell'Istituto di guerra marittima e gli ufficiali che lo frequentano, nonchè quelli destinati alla Scuola di guerra di Torino, sia come insegnanti sia come allievi, o che seguono corsi speciali all'estero;

c) gli ufficiali che prestano servizio presso la Regia aeronautica quali osservatori o piloti di aerei o comunque seguono dei corsi presso la Regia aeronautica;

d) gli ufficiali osservatori industriali, se non appartengono alla riserva navale e quelli destinati alla Commissione Suprema di difesa.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 53. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 482.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1925, n. 237.

Ammissione alla quotazione ufficiale nelle borse del Regno delle obbligazioni del prestito ungherese 7 %.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio;

Veduto il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono ammesse alla quotazione ufficiale in tutte le borse dei valori del Regno le obbligazioni da L. 500 ciascuna, fruttanti l'interesse del 7 per cento, rimborsabili in venti anni, del prestito ungherese di 170,000,000 di lire, collocato in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 59. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 483.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 238.

Modificazioni allo statuto dell'Università libera di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il R. decreto 13 novembre 1924, n. 1860, che approva lo statuto della libera Università di Ferrara;

Considerato che occorre apportare alcune rettifiche allo statuto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli sottoindicati dello statuto della libera Università di Ferrara, approvato col R. decreto 13 novembre 1924, n. 1860, sono rettificati come segue:

Al comma 1° dell'art. 10 è sostituito il seguente:

« La Giunta è composta del rettore, che la presiede, e di quattro membri scelti in seno del Consiglio d'amministrazione, in modo che vi sia almeno un rappresentante dell'Università e tre scelti fra i rappresentanti del comune di Ferrara e degli Enti sovventori ».

All'ultimo periodo dell'art. 13 è sostituito:

« Durano in ufficio un triennio e possono essere nella stessa forma confermati ».

Al comma 2° dell'art. 25 è sostituito il seguente:

« Analisi superiore, Fisica superiore, Fisica sperimentale, Chimica generale, inorganica e organica, Mineralogia e Geologia, Chimica farmaceutica e tossicologica, Botanica e Biologia agraria, Chimica agraria e industrie agrarie, Anato-

mia umana normale, Zoologia e anatomia comparata, Fisiologia e Chimica fisiologica ».

L'ultimo alinea dell'art. 28 è preceduto dall'alinea seguente:

« Chimica agraria e industrie agrarie (corso biennale) ».

All'ultimo alinea dell'art. 30 è sostituito il seguente:

« Anatomia umana normale, Fisiologia sperimentale, Patologia generale e Microbiologia »

Al penultimo alinea dell'art. 31 è sostituito il seguente:

« 4° gruppo: Anatomia umana normale, Fisiologia sperimentale e Chimica fisiologica, Patologia generale e Microbiologia (corso facoltativo) ».

Al periodo 2° dell'art. 32 è sostituito il seguente:

« Vi sono tenuti corsi di Anatomia umana, di Fisiologia, di Patologia generale e Microbiologia ».

E' soppresso l'ultimo alinea dell'art. 36.

All'art. 80 è sostituito il seguente:

« E' abrogato il precedente statuto dell'Università, approvato con R. decreto 26 luglio 1917, n. 1386, e modificato con R. decreto 13 agosto 1923, n. 1825 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 60. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 484.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 207.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Ancona.

N. 207. R. decreto 8 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Ancona viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1925.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1925.

Riduzione della circolazione dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 8 agosto 1895, n. 486; 17 gennaio 1897, n. 9; 3 marzo 1898, n. 47; 29 dicembre 1910, n. 888; 9 luglio 1914, n. 659, nonchè i Regi decreti 18 agosto 1914, numero 828; 19 settembre 1914, n. 1007; 23 maggio 1915, numero 709, nonchè i decreti Luogotenenziali 17 ottobre 1915, n. 1524; 21 maggio 1916, n. 599; 10 agosto 1916, n. 1013; 24 dicembre 1916, n. 1802; 8 luglio 1917, n. 1097; 11 novembre 1917, n. 1828; 28 febbraio 1918, n. 247; 14 novembre 1918, n. 1692, e 27 marzo 1919, n. 371, e considerato che per effetto delle dette disposizioni legislative la circolazione autorizzata dei biglietti di Stato da L. 5 e L. 10 risulta di L. 2,300,000,000.

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, che ha diminuito di L. 100,000,000 il contingente dei biglietti di Stato in circolazione, in corrispondenza dell'autorizzata emissione di L. 100,000,000 in buoni di nichelio da L. 1 e L. 2 e in monete di nichelio da centesimi 50;

Visto il R. decreto legge 26 aprile 1923, n. 965, che passa a debito dello Stato i biglietti bancari da L. 25;

Considerato che la circolazione effettiva dei biglietti di Stato da L. 5, 10 e 25 è di L 2,427,765,450;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1923, n. 125414, che stabilisce il riparto per tagli dei biglietti di Stato e, considerata l'opportunità di diminuire la detta circolazione effettiva, pur lasciando inalterata quella nominale, di L. 127,765,450, ivi incluse L. 27,765,450 per le quali l'Amministrazione del tesoro ha già rinunziato al cambio fin dal luglio 1924;

Determina:

Art. 1.

A datare dal 15 marzo 1925 l'ammontare complessivo dei biglietti di Stato da L. 5, 10 e 25, in circolazione, viene ridotto di L. 127,765,450 e il relativo riparto è stabilito come segue:

da lire 5 . . .	L.	900,000,000
da lire 10 . . .	»	900,000,000
da lire 25 . . .	»	500,000,000
Totale . .	L.	2,300,000,000

Art. 2.

La sostituzione dei biglietti da L. 5 e L. 10 in biglietti del taglio da L. 25, autorizzata con l'art. 2 del decreto Ministeriale 14 giugno 1923, n. 125414, è proseguita dalla cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato fino a che il riparto dei biglietti fra i vari tagli non abbia raggiunto i limiti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 947, 1ª colonna, della *Gazzetta Ufficiale* n. 56 in data 9 marzo 1925 ed alla seconda intestazione dell'elenco smarrimento ricevute (ricevuta n. 183) intestata a Ferraro Ferdinando, ecc. alla parola « rendita L. 2400 » dovrà sostituirsi quella di « Capitale L. 2400 ».

A pag. 956 della *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1925 ed alla sola 13ª intestazione dell'elenco smarrimento certificati, che dice: « 3,50 % - 274708 - Mancuso Domenico *di* Prospero, ecc., rendita L. 49 », deve leggersi « *fu* Prospero, ecc. ».

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

ERRATA-CORRIGE.

Nell'elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 2, 3 e 4 febbraio 1925, a pagina 13 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1925:

invece del n. 78974 leggasi 78979;
invece del n. 90150 leggasi 90158;
invece del n. 118105 leggasi 118155.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1				
Buono Tesoro triennale 12ª emissione	255 256	Cap. 15,000 — 50,000 —	De Concina *Loda* fu *Corrado-Ernesto*, minore sotto la patria potestà della madre Billia Camilla, ved. De Concina	De Concina *Lodovica* fu *Corrado*, minore, ecc. come contro.
3.50 %	105026	140 —	Valetti *Teresa* fu Francesco, minore, sotto la curatela del marito sig. Cesare Polli, dom a Torino, vincolata.	Valetti *Maria-Teresa* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	139969	833.50	Valetti *Teresa* fu Francesco, moglie di Cesare Polli fu Carlo, dom. a Torino, vincolata.	*Valetti Maria-Teresa* fu Francesco, moglie, ecc. come contro.
» »	126089 400723	1750 — 518 —	*Valletti Teresa* fu Francesco, moglie, ecc. come la precedente.	
»	337935	157.50	Cuneo *Andrea* fu Tommaso, dom. a Chiavari (Genova)	Cuneo *Giovanni-Andrea* fu Tommaso, dom. come contro.
»	694668	371 —	Bocca *Angelina* fu Bartolomeo, ved. di Rossi Pietro, domiciliato a Cuneo.	Bocca *Domenica-Maddalena-Anna-Angela* fu Bartolomeo, ved., ecc. come contro.
» »	240611 241829	91 — 14 —	Rossi Vittorio e Camillo fu Pietro, minori, sotto la tutela di Rossi Paolo fu Francesco, dom. a Cuneo; con usufrutto a Bocca *Angelina* fu Bartolomeo, ved. di Rossi Pietro.	Intestata come contro; con usufrutto a Bocca *Domenica*, ecc., come contro.
» »	240612 241830	45.50 7 —	Rossi Clelia fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Bocca *Angelina* fu Bartolomeo ved di Rossi Pietro, dom. a Cuneo; con usufr. come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto a Bocca *Domenica-Maddalena-Anna-Angela*.
Cons. 5 %	103097	600 —	Scala Battista fu Pietro, domic. in Tirano (Sondrio).	Scala Battista fu Pietro, *minore, sotto la tutela di Noli Luigi fu Felice*
»	131363	1300 —	*Pastore Teresita* di Angelo, moglie di Pastore Giacomo, dom. a Chiesa (Sondrio).	*Scaroni Teresa* di Angelo, moglie di Pastore Giacomo, dom. a Chiesa (Sondrio).
Buono Tesor. quinquennale 7ª emissione	4740	Cap. 6,000 —	Cosentino *Gregoria* di *Mario* ved. di Di Prima Gaetano.	Cosentino Gregoria di *Mariano* ved. di Di Prima Gaetano.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	323823	350 —	D'Ausilio *Anna* di Alessandro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Aversa (Caserta).	D'Ausilio *Aurea* di Alessandro, minore, ecc. come contro
3.50 %	757166	21 —	*Capasso* Maria-Grazia di Sossio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	*Copasso* Maria-Grazia di Sossio, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 % »	349898 272680	3.350 — 1,165 —	Colasuonno Serafino fu Tommaso, con usufrutto vital a Zuccaro *Anastasia* fu Giuseppe-Ignazio, nubile, dom. a Bitritto (Bari).	Colasuonno Serafino fu Tommaso, con usufrutto vital a Zuccaro *Elisabetta-Anastasia-Nunziata* fu Giuseppe-Ignazio, ecc. come contro.
»	7860	20 —	*Ianella* Dario di Emilio, domiciliato a Borgo San Donnino (Parma).	*Sanella* Dario di Emilio, dom. a Borgo San Donnino (Parma).
»	7861	20 —	*Ianella* Ettore di Emilio, domiciliato a Borgo San Donnino (Parma).	*Sanella* Ettore di Emilio, dom. a Borgo San Donnino (Parma).
3.50 %	101061	7 —	Azzi Maria di Ercole, *nubile*, domiciliata in Pisa.	Azzi Maria di Ercole, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Pisa.
Cons. 5 %	273154	40 —	Carena Maria fu Camillo, moglie di Cornaggia Medici Giuseppe, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Fossati Maria fu *Giuseppe*, domic. in Como.	Carena Maria fu Camillo, moglie di Cornaggia Medici Giuseppe, dom. in Milano; con usufrutto vitalizio a Fossati Maria fu *Luigi ved. di Gatti Giuseppe*, dom. in Como.
»	365348	125 —	Valentino Francesco fu Raffaele, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio a *Burattini* Vincenzina fu Michele, vedova di Valentino Salvatore.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Burrattini* Vincenzina fu Michele ved. ecc. come contro.
»	365349	125 —	Valentino Giovan Battista fu Raffaele, domiciliato a Napoli, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	365350	125 —	Valentino Maria fu Raffaele, moglie di Esposito Salvatore, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	365351	125 —	Valentino Anna fu Raffaele, moglie di Meo Salvatore, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	272561	90 —	Fedeli *Ercole* fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Cesarini Cristina fu Giuseppe ved. Fedeli, dom. in Roma.	Fedeli *Mariano* di Nicola, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al Premio Bufalini nella Regia università degli studi di Firenze.

La Regia università degli studi di Firenze:

Visto il testamento in data 12 settembre 1874 dell'illustre scienziato Maurizio Bufalini, il quale lasciava alla sezione di medicina del già Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento un legato per un premio da conferirsi per concorso alla memoria vincitrice la trattazione del tema dallo stesso fondatore indicato delibera:

1. E' aperto fino da questo 1° febbraio 1925 il concorso al Premio Bufalini.

2. Il termine legale per la presentazione delle memorie scade nel giorno 31 luglio del 1926 a ore 15

3. La somma del premio è determinata in L. 6000.

4. Il direttore della segreteria della Regia università di Firenze (piazza S. Marco, n. 2) è incaricato ufficialmente di ricevere le memorie dei concorrenti rilasciandone al consegnatario ricevuta.

5 Che vengano pubblicati l'avviso, il tema, la nota di alcune opere e le norme regolatrici il concorso medesimo, quali furono formulate e indicate dallo stesso prof. Maurizio Bufalini col suo testamento.

AVVISO.

« La costante esperienza della mia lunga vita mi ha fortemente persuaso di tre grandi verità, cioè:

« I. Essere onninamente falsi tutti i principii detti *a priori*, o almeno non atti mai a somministrare altre cognizioni e perciò doversi reputare impossibile la filosofia detta *speculativa* o *dommatica*.

« II. Essere unicamente vera, e cosa da doversi abbracciare, la filosofia detta *sperimentale*, e dicasi lo stesso del metodo che porta un tal nome.

« III. Di questo metodo però, prima dei miei sforzi, essere mancata quella generale dottrina che doveva farlo comprendere più giustamente, e che inoltre doveva chiarire le ragioni delle cause composte, ed il modo di ragionare di esse

« Da queste persuasioni seguiva pure la necessità di concludere che non ancora le scienze si affidarono al vero metodo, non ancora seguirono invariabilmente il vero ragionare, e lasciarono sempre aperto l'adito ai ben noti incomportabili errori secolari. Dal che appare avere sempre incontrata una ben grave difficoltà l'uso del metodo sperimentale; e questa io ravvisavo costituita nell'abitudine di ragionare con parole di senso non abbastanza determinato mano a mano che nell'apprendere il linguaggio, debbonsi pure usare molte parole non rappresentative di oggetti sensibili e concreti; favorito così il nascere e lo stabilirsi di un ragionare a modo quasi dei dommatici. Veggano dunque i sapienti se per tali ragioni possano perdonarmi l'ardire di richiamarli dieci anni dopo la mia morte e poscia di venti in venti anni a risolvere il seguente

TEMA.

« Posta l'evidenza della necessità di assicurare al solo metodo sperimentale la verità e l'ordine di tutte le scienze, dimostrare in una prima parte, quanto veramente sia da usarsi in ogni scientifico argomentare il metodo suddetto, ed in una seconda parte, quanto le singolari scienze se ne siano prevalse nel tempo trascorso dall'ultimo concorso fino ad ora, e come possano esse ricondursi nella più fedele ed intera osservanza del metodo medesimo ».

MAURIZIO BUFALINI.

Nota delle opere di Maurizio Bufalini, nelle quali è più particolarmente trattato l'argomento dell'*avviso* e del *tema* sopra indicati.

Istituzioni di patologia analitica. 6ª edizione di Firenze, 1846.

Prolegomini. Parte I, edizione del 1863 in Firenze, tipografia Le Monnier.

Prolegomini. — *Quesiti sul metodo scientifico in appendice alle instituzioni della patologia analitica.* Tipografia successori Le Monnier, Firenze 1870.

Schiarimenti sul metodo scientifico e specialmente sull'induzione. — Nel giornale « Lo Sperimentale » anno XXVI, 1874.

Sommario delle più essenziali ragioni del metodo scientifico. — Nella « Nuova Antologia », Firenze, marzo 1874.

Agli illustri professori della sezione di medicina e chirurgia dell'Istituto degli studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze ed altri — A quelli della chimica e farmacologia insegnanti nell'Arcispedale di Santa Maria Nuova. — Agli esercenti medicina e chirurgia nell'Arcispedale medesimo ed altri. — Agli scolari della medicina e chirurgia. — *Maurizio Bufalini.* — Firenze 1874, e nello « Sperimentale », luglio 1874.

NORME.

1. Ogni memoria sarà contrassegnata in testa con un particolare motto, e chiusa da piego sigillato sopra del quale sarà trascritto il motto stesso che contrassegna la memoria.

2. Le memorie stesse saranno scritte in italiano o in latino.

3. Con il piego contenente la memoria andrà unito un altro piego sigillato collo stesso motto e contenente una polizza dichiarativa del nome e cognome, dei titoli, del luogo di dimora dell'autore della memoria chiusa nell'altro piego.

4. Al tema che è diviso in due parti si potrà rispondere trattando di tutte e due le parti stesse o di una soltanto a scelta dello scrittore

5. Le memorie relative a tutte e due le parti del tema avranno diritto di aspirare all'intero premio; quelle che avranno trattato di una sola parte, non potranno aspirare che alla metà del premio.

6. Non si accetteranno le memorie che non saranno nitidamente scritte da una sola mano od avranno correzioni od aggiunte di senso non abbastanza palese: le correzioni però od aggiunte, o variazioni fatte da un'altra mano non saranno valutate.

7 Le memorie non premiate si restituiranno dal direttore della segreteria agli autori, sigillate come lo furono dagli esaminatori.

8. In caso di parità di voti nello squittinio per aggiudicazione del premio, non si rinnoverà lo squittinio stesso, ma il premio verrà diviso tra le memorie in parti eguali.

9. Il presidente del Congresso degli esaminatori, seduta stante, proclamerà pubblicamente i risultamenti delle praticate votazioni, e quindi o la memoria o le memorie premiate; poi durante la stessa sessione dissuggellerà pubblicamente i pieghi delle polizze esprimenti i nomi, i cognomi, le qualità, ed i luoghi di dimora degli autori di ciascheduna di esse, e li proclamerà quindi al pubblico.

10. Nessuna memoria avendo conseguito il premio, il presidente del Consesso degli esaminatori, comunicherà subito ai presenti lo infelice esito del concorso, e dichiarerà immediatamente aperto un altro concorso, e nello stesso tempo avvertirà che verrà esso pubblicamente bandito. Nello stesso tempo verrà bandito trovarsi i pieghi non dissuggellati pronti ad essere restituiti cui spettano.

Firenze, 1° febbraio 1925.

Il Rettore: G. CHIARUGI.

Il direttore della segreteria: O. MARINI.

Si avverte che la copia autentica del testamento del prof. Maurizio Bufalini è depositata presso il segretario della facoltà di medicina e chirurgia e potrà essere consultata da chiunque vi possa avere interesse.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.